

Direzione: DIREZIONE

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00093 del 14/03/2018

Proposta n. 94 del 14/03/2018

Oggetto:

Trasferimento fondi alla Università degli Studi Roma Tre quale rimborso della spesa maturata dal 26 aprile 2017 al 31 dicembre 2017, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legge 189/2016, per il geometra Marco PIRRI.

Proponente:

Estensore	FERRANTI LORENA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	FERRANTI LORENA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore	S.FERMANTE	_____firma digitale_____

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

Oggetto: Trasferimento fondi alla Università degli Studi Roma Tre quale rimborso della spesa maturata dal 26 aprile 2017 al 31 dicembre 2017, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legge 189/2016, per il geometra Marco PIRRI.

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTO l'articolo 4 comma 4 del Decreto Legge 189 del 2016 che stabilisce "Ai Presidenti delle Regioni in qualità di vice commissari sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi loro delegati";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00001 del 22.11.2016 concernente: "Convalida atti e conferimento incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio.";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 22 marzo 2017 concernente: "individuazione del Dott. STEFANO FERMANTE Direttore Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 quale soggetto delegato al rilascio delle autorizzazioni e dei contributi ai sensi dell'articolo 12 comma 4 del Decreto legge 189/2016 convertito in legge 229/2016";

VISTA la determinazione n. A00028 del 06/02/2018 di riaccertamento ordinario dei residui della contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del Decreto legge 189/2016 n. 6043 intestata al Vice commissario della Regione Lazio;

VISTO l'art. 50 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come da ultimo modificato dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172, rubricato "Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali" ed in particolare:

- a) il comma 1 che recita "... Il trattamento economico accessorio del personale della struttura è commisurato a quello corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore";
- b) Il comma 3 bis che disciplina le modalità con le quali deve essere corrisposto "il trattamento economico del personale pubblico della struttura commissariale, collocato In posizione di comando (...) ed in particolare alla lettera a) che le amministrazioni di provenienza, ivi comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le università provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza; alla lettera b), per le amministrazioni diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario straordinario alla lettera c), ogni altro emolumento accessorio è corrisposto con oneri a carico esclusivo del commissario straordinario;
- c) il comma 3 *quinques*, che recita "Alle spese per il funzionamento della struttura commissariale si provvede con le risorse sulla contabilità speciale prevista dall'articolo 4 comma 3;
- d) il comma 7 lettera a) che recita "al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 lettera a), direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 1, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 75 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dal 1° ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2016 nonché 40 ore mensili, oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018"

VISTO il comma 2 del sopracitato articolo che prevede che, con appositi provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del medesimo decreto, venga determinata la ripartizione del personale destinato ad operare presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso la struttura commissariale centrale;

VISTO l'avviso del 7 dicembre 2016, con cui è stata indetta una procedura per la selezione di n. 40 unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, n. 165, da impiegare per lo svolgimento delle attività di competenza della struttura commissariale, mediante comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dagli ordinamenti delle rispettive amministrazioni di appartenenza, inquadrato nelle categorie A e B come definite dal CCNL Presidenza del Consiglio oppure nelle Aree Seconda e Terza come definite dal CCNL Comparto Ministeri ovvero equivalenti in caso di appartenenza ad altro comparto, con profili tecnico o con profilo amministrativo e/o contabile;

Vista la determinazione n. 1 del 16 marzo 2017, con cui il Commissario straordinario del Governo, nell'approvare le graduatorie elaborate dalla Commissione di valutazione all'esito della procedura di selezione delle manifestazioni di interesse e di disponibilità di cui all'avviso del 7 dicembre 2016 ha provveduto ad individuare le unità di personale da assegnare alla Struttura Commissariale centrale, nonché a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione;

VISTA l'ordinanza commissariale n. 22 del 4 maggio 2017, recante "Secondo linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione del personale con professionalità di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso la Struttura commissariale centrale, presso

gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, presso le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti Parco nazionali ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;

VISTO l’articolo 1 comma 1 lettera a) dell’ordinanza commissariale n. 22 che dispone che delle cento unità di cui all’articolo 50 comma 3 del D.lgs. 189/2016, undici unità vengano assegnate all’Ufficio speciale Ricostruzione Lazio;

VISTA l’articolo 85 del CCNL del comparto PCM del 17 maggio 2004 come incrementata ai sensi dell’articolo 5 del CCNL del biennio economico 2004-2005, che rinvia la determinazione dei valori dell’indennità di presidenza alla tabella allegata C “Incrementi mensili dell’indennità di presidenza”;

VIASTO l’articolo 14 del CCNI del comparto PCM 2006-2009 sottoscritto il 10/11/2009 rubricato “Fondo Unico per la Presidenza” che alla lettera a) del secondo comma dispone l’importo giornaliero spettante per lo svolgimento delle attività nelle giornate del sabato pomeriggio e nei giorni festivi per le diverse fasce orarie;

Visto l’articolo 15 del CCNI del comparto PCM 2006-2009 sottoscritto il 10/11/2009 rubricato “Utilizzo flessibile della professionalità” che attribuisce a sostegno delle attività istituzionale della Presidenza del Consiglio, ai sensi dell’articolo 92 e 95 della Costituzione i compensi giornalieri quantificati nella misura di euro 11 per la categoria A ed euro 10 per la categoria B;

VISTO l’articolo 18 del CCNI relativo al comparto PCM 2006-2009 sottoscritto il 10/11/2009 rubricato “Indennità di specificità organizzativa” che per il personale in ruolo prevede per la categoria A un’indennità base mensile lorda di euro 540,00, per la categoria B un’indennità di base di euro 440,00;

VISTO che l’articolo 18 del CCNI relativo al comparto PCM 2006-2009 sottoscritto il 10/11/2009 sopracitato prevede altresì il riconoscimento di un’indennità massima determinata in misura aggiuntiva rispetto agli obblighi di servizio e alle altre indennità della prima fascia, quantificata in una misura fissa oraria lorda per la categoria B di euro 23 per ora di protrazione oltre l’orario di lavoro ordinario per 15 ore mensili;

Visto l’articolo 85 comma 1 del CCNL del comparto Università, personale non dirigente, così come da ultimo modificato dall’articolo 4 del CCNL di comparto delle Università del 28/03/2006 che per le indennità di ateneo rinvia alla tabella E;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri CGRTS 0016911 del 18/07/2017, a firma Commissario Vasco Errani, recante le modalità esplicative di determinazione del trattamento economico di cui all’articolo 50 comma 1 del decreto legge 189/2016;

PRESO ATTO CHE:

l’articolo 30 comma 2 sexies del decreto legislativo 165/2001 dispone “ Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già' previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”

l’orientamento interpretativo dell’ARAN n. 1553 per la regolamentazione del trattamento economico dell’istituto del comando chiarisce che occorre a tal fine fare riferimento all’art. 70, comma 12, del D.Lgs.n.165/2001 che dispone” In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare l’utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale”

In deroga a tale orientamento per il personale assegnato alla struttura commissariale è intervenuto l'articolo 50 comma 3 bis lettera a) del decreto legge 189/2016 che dispone "le amministrazioni di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, compresa l'indennità di amministrazione";

RICHIAMATO l'orientamento interpretativo dell'ARAN n. 1553 che con specifico riferimento alla componente del salario accessorio" (...) e) *questo, secondo una regola generale ormai consolidata nella prassi applicativa, viene corrisposto al dipendente dall'ente presso il quale lo stesso rende la sua prestazione. In proposito, l'ente utilizzatore applicherà, al fine di evitare situazioni di disparità di trattamento tra lavoratori addetti ai medesimi compiti, la disciplina del trattamento accessorio valevole per tutti gli altri lavoratori in servizio presso lo stesso; conseguentemente, gli oneri per il trattamento economico accessorio rimangono a carico dell'ente utilizzatore";*

con riferimento all'indennità di Presidenza ex articolo 85 del CCNL del comparto PCM del 17 maggio 2004 si è fatto riferimento all'importo riferito alla tabella C del 5 del CCNL del biennio economico 2004-2005 poiché l'articolo 24 del CCNL comparto PCM 2006-2009 parametrava l'indennità di presidenza alle 38 ore settimanali come introdotte dall'articolo 13 del citato CCNL e non alle 36 ore;

con determinazione del Direttore dell'Ufficio speciale Ricostruzione Lazio n. **A00249 del 22 novembre 2017** sono state liquidate **all'Università degli studi di Roma Tre** le somme comprensive degli oneri riflessi e dell'IRAP riferite al periodo 26 aprile 2017 – 31 ottobre 2017 del dipendente richiamato in oggetto;

con determinazione n. A00004 del 04/01/2018 sono state liquidate **all'Università degli studi di Roma Tre** le somme comprensive degli oneri riflessi e dell'IRAP riferite al periodo 1 novembre 2017 al 31 dicembre 2017 del dipendente richiamato in oggetto;

Visto altresì il del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante la disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive ed in particolare:

- l'articolo 3 lettera e-bis) dispone che sono soggetti passivi le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale;
- l'articolo 10 bis dispone tra l'altro che, per i soggetti di cui all'articolo 3 lettera e- bis, la base imponibile è determinata "(...) in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi,(...)"
- l'articolo 16 comma 2 che recita "Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell'articolo 10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5 per cento";

Considerato che:

il comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dispone che "Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente: (omissis) lett. c – le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate da parte del datore di lavoro o gestite da terzi, o – fino all'importo complessivo giornaliero di € 5.29 ";

l'indennità di presidenza, istituita ai sensi dell'articolo 65 del CCNL 2002/2005 dal 1 gennaio 2002, è corrisposta per 12 mensilità ed ha assorbito l'indennità di amministrazione prevista dai CC.CC.NN.LL del 16/02/1999 e del 21/02/2011, di cui ha conservato le caratteristiche, viene determinata a decorrere

dall'entrata in vigore del contratto collettivo integrativo quadriennale sottoscritto il 31 luglio 2009 secondo gli importi di cui alla tabella D del contratto (Allegato 5);

l'articolo 24 del CCNL 2006-2009 biennio economico 2006-2007 dispone al comma 2 "(...)in considerazione della specificità del presente CCNL, la maggiorazione derivante dall'applicazione del comma 1 concorre al calcolo dell'indennità di buonuscita nel rispetto del sistema del pro – rata(...)" "come del resto anche precisato nella nota operativa INPDAP n. 10 del 5 marzo 2010,

l'articolo 37 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 dispone "L'Amministrazione cui l'iscritto appartiene versa al Fondo di previdenza e credito un contributo previdenziale obbligatorio in misura pari al 7,10 per cento della base contributiva indicata nell'art. 38";

l'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 dispone che "La base contributiva è costituita dallo stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al Fondo, nonché dei seguenti assegni (...)"

nelle determinazioni di liquidazione adottate **n. A00249 del 22 novembre 2017** e **n. A00004 del 4 gennaio 2018** recanti il **Trasferimento fondi alla Università degli Studi Roma Tre quale rimborso della spesa maturata dal 26 aprile 2017 al 31 dicembre 2017, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legge 189/2016, per il geometra Marco PIRRI**, non sono state quantificate le somme relative gli oneri a carico del datore di lavoro per l'IRAP e per il CTPS **sui compensi eccedenti il valore di € 5,29 maturati a titolo di buono pasto e la quota del contributo previdenziale riferita all'indennità di buona uscita secondo le modalità disciplinate dall'articolo 37 e 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 da calcolarsi sulla quota integrativa corrisposta a titolo di indennità di presidenza;**

Preso atto altresì che:

con decreto n. 31 del 21 novembre 2011 il Commissario Straordinario per la ricostruzione dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Marche e Lazio e Umbria ha disposto il trasferimento dei fondi al USR Regione Lazio per il trattamento economico del personale assegnato dalla struttura commissariale;

con riferimento al dipendente richiamato in oggetto occorre procedere al rimborso degli oneri riflessi e dell'IRAP per le categorie di spesa dei buoni pasto e del contributo a carico del datore di lavoro sull'indennità di buona uscita per le motivazioni sopra riportate e non quantificate nelle precedenti determinazioni come meglio dettagliato nella seguente tabella riepilogativa

TRATTAMENTO ACCESSORIO SPETTANTE AL 31-12-2017									
			oneri a carico dell'Ente						
Dipendente: MARCO PIRRI	CCNL 2006-2007 Personale PdCM del 13-04-2009 Tab. C	imponibile buoni pasto	ctps 24,20	irap 8,50%	TFS (7,1% su 80% su Ind. Presidenza)	totale oneri da rimborsare			
QUALIFICA ENTE DI PROVENIENZA C6 QUALIFICA IN PCM B-F8	Indennità di Presidenza								
N. Buoni									
GENNAIO									
FEBBRAIO									
MARZO									
APRILE	2	€ 27,43	€ 3,42	€ 0,83	€ 2,91	€ 1,56	€	€	5,30
MAGGIO	21	€ 164,57	€ 35,91	€ 8,69	€ 30,52	€ 9,35	€	€	48,56
GIUGNO	18	€ 164,57	€ 30,78	€ 7,45	€ 26,16	€ 9,35	€	€	42,96
LUGLIO	13	€ 164,57	€ 22,23	€ 5,38	€ 18,90	€ 9,35	€	€	33,63
AGOSTO	13	€ 164,57	€ 22,23	€ 5,38	€ 18,90	€ 9,35	€	€	33,63
SETTEMBRE	16	€ 164,57	€ 27,36	€ 6,62	€ 23,26	€ 9,35	€	€	39,23
OTTOBRE	19	€ 164,57	€ 32,49	€ 7,86	€ 27,62	€ 9,35	€	€	44,83
NOVEMBRE	13	€ 164,57	€ 22,23	€ 5,38	€ 18,90	€ 9,35	€	€	33,63
DICEMBRE	10	€ 164,57	€ 17,10	€ 4,14	€ 14,54	€ 9,35	€	€	28,03
		€ 1.343,99	€ 213,75	€ 51,73	€ 181,71	€ 76,36	€	€	309,80
Totale Buoni	125								

RITENUTO quindi di procedere all'erogazione in favore dell'Università degli Studi di Roma Tre dell'importo di **€ 309,80 (trecentonoveuro/80)**, della somme da rimborsare a titolo di oneri a carico dell'Ente

PRESO ATTO che l'ammontare della spesa trova copertura ai sensi dell'articolo 50 comma 3-quinquies del decreto legge 1189/2016 con le risorse sulla contabilità speciale prevista dall'articolo 4 comma 3 al sub impegno 2017010-4;

DETERMINA

Per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) Di provvedere alla liquidazione dell'importo di **€ 309,80 (trecentonoveuro/80)**, in favore dell'**Università degli Studi di Roma Tre**, - codice fiscale 04400441004 - quale rimborso della somme **da corrispondere a titolo di restituzione degli oneri a carico del datore di lavoro maturate per i compensi erogati al Geometra Marco Pirri per il periodo 26 aprile 2017 – 31 dicembre 2017** ai sensi dell'articolo 50 comma 1 del D.L. 189/2016;
- 2) Di accreditare l'importo di cui al punto 1 sul conto corrente di Tesoreria Unica n. **0147227** intestata alla **all'Università degli Studi di Roma Tre**, - codice fiscale 04400441004 -, attraverso l'emissione dell'ordinativo di spesa sull'applicativo Ge.O.Co.S ;
- 3) Di prendere atto che la somma trova copertura con le risorse stanziare sulla contabilità speciale prevista dall'articolo 4 comma 3 del decreto legislativo 189/2016 e trasferite **con decreto n. 31 del 21 novembre 2011 il Commissario Straordinario** sulla contabilità speciale n. 6043/348 intestata al Vice Commissario della Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del decreto legge 189/2016, n. sub-impegno 2017010-4
- 4) Di dare atto che **l'Università degli Studi di Roma Tre** dovrà attestare entro il 15 aprile 2018 l'avvenuto versamento delle somme.

Il Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione Lazio

Copia